

IN «GAZZETTA UFFICIALE»

Garante privacy: chi può trattare i dati genetici

Autorizzazione a trattare dati genetici dal Garante della privacy per alcune determinate categorie e solo a certe condizioni. Il via libera è riservato a: genetisti medici (solo per attività di tutela della salute dell'interessato o di un terzo appartenente alla stessa linea genetica); organismi sanitari pubblici e privati (strutture cliniche di genetica medica, laboratori di genetica medica, persone fisiche o giuridiche, enti o istituti di ricerca); associazioni e altri organismi pubblici e privati con «finalità di ricerca, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per esclusivi scopi di ricerca scientifica, anche statistica, finalizzata alla tutela della salute ... nonché per scopi di ricerca scientifica volti a sviluppare le tecniche di analisi genetica»; psicologi, consulenti tecnici e loro assistenti (solo per attività di consulenza nei confronti dell'interessato); farmacisti (solo per la fornitura dei farmaci); difensori, consulenti tecnici e investigatori privati autorizzati (solo per le attività difensive); organismi di mediazione pubblici e privati, organismi internazionali ritenuti idonei dal ministero degli Affari esteri e alle rappresentanze diplomatiche o consolari per il rilascio delle certificazioni.

Il tutto secondo precise regole e con limitate finalità per ciascun settore indicate nella delibera 24 giugno 2011 «Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici» del Garante della privacy, pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011** e che ha valore dal 30 giugno di quest'anno fino al 31 dicembre 2012.

«Restano fermi gli obblighi deontologici relativi alle singole figure professionali oggetto della presente autorizzazione», specifica il Garante.

L'autorizzazione generale per il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è espressamente prevista dal codice della privacy (art. 90). Deve essere rilasciata dal Garante sentito il ministro della Salute, che acquisisce il parere del Consiglio superiore di Sanità. L'inosservanza delle prescrizioni impartite dal Garante attraverso l'autorizzazione è punita con la reclusione da tre mesi a due anni (170 e 172 del Codice).

Il Garante ha rielaborato anche nella delibera la definizione di dato genetico su cui il Consiglio superiore di Sanità, con il parere adottato il 19 gennaio 2011, si è espresso favorevolmente.

Secondo la delibera «dato genetico» è il risultato di test genetici od ogni altra informazione che, indipendentemente dalla tipologia, identifica le caratteristiche genotipiche di un individuo trasmissibili nell'ambito di un gruppo di persone legate da vincoli di parentela.

Tra le altre definizioni, il Garante ha messo a punto anche altre definizioni, come quella di «test genetico», l'analisi a scopo clinico cioè di uno specifico gene o del suo prodotto o funzione o di altre parti del Dna o di un cromosoma, per effettuare una diagnosi o confermare un sospetto clinico in un individuo affetto (test diagnostico), oppure a individuare o escludere la presenza di una mutazione associata a una malattia genetica che possa svilupparsi in un individuo non affetto (test presintomatico) o, ancora, a valutare la maggiore o minore suscettibilità di un individuo a sviluppare malattie multifattoriali (test predittivo o di suscettibilità).

Sempre definendo i test, quello «farmacogenetico» è il test genetico per l'identificazione di specifiche variazioni nella sequenza del Dna in grado di predire la risposta «individuale» a farmaci in termini di efficacia e di rischio relativo di eventi avversi e quello «farmacogenomico» è il test genetico per lo studio globale delle variazioni del genoma o dei suoi prodotti legate alla scoperta di nuovi farmaci e all'ulteriore caratterizzazione dei farmaci autorizzati al commercio.

(Testo: www.24oresanita.com)

